



Traendo sul punto le conclusioni, la qualificazione di “servizio pubblico locale” spetta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a valutazioni di carattere eminentemente politico, coinvolgendo la destinazione delle risorse economiche disponibili e la portata dell’impegno e, sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

Non è invece servizio pubblico l’attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un’opera pubblica o anche per i servizi resi all’amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici (servizi strumentali). Non sono però mancate interpretazioni che hanno esteso la portata del servizio pubblico, includendo, ad esempio, anche la manutenzione delle strade, valorizzandone in questo caso l’aspetto politico della scelta compiuta dall’ente territoriale.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singoli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

2. Sono classificabili come “servizi a rilevanza economica”, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente laddove la tariffa richiedibile all’utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L’utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l’accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sottocontribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.

La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi pubblici locali di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione (Corte di giustizia CE sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).

3. Per quanto riguarda la normativa di riferimento per i “servizi pubblici locali a rilevanza economica” si ricordano le seguenti disposizioni:

- **l’articolo 4 del D. L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011**, abrogato ad opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 199/2012 in tema di “Affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, con conseguente caducazione di tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL (SERVIZI PUBBLICI LOCALI) e conferma delle altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, inerente l’organizzazione territoriale dei “servizi pubblici locali a rete” e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento;

- **l’art. 34, commi da 20 a 27, del D. L. n. 179/2012, convertito con la L. 17/12/2012, n. 221 (Decreto Sviluppo II)**, che si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica e detta previsioni per tali servizi al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione, l’adeguata informazione alla collettività di riferimento. Ai sensi della citata norma gli enti devono scegliere le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell’obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La disposizione in oggetto prevede che l’affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione contenente le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obblighi di servizio pubblico nonché le eventuali compensazioni da pubblicare sul sito dell’amministrazione interessata. Era previsto il termine del 31.12.2013 per la stesura della

Comune Marano Vicentino  
Piazza Silva, 27 –  
cap. 36035 Marano Vicentino (VI)  
P.IVA: 00267100246

**Ufficio del Sindaco**  
Tel: 0445-598807 Urp: 0445-598811  
Fax: 0445-560101 E-Mail:  
[sindaco@comune.marano.vi.it](mailto:sindaco@comune.marano.vi.it)

Sito: [www.comune.marano.vi.it](http://www.comune.marano.vi.it)  
E-Mail: [urp@comune.marano.vi.it](mailto:urp@comune.marano.vi.it)  
E-MailCertificata:  
[maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

relazione e per la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale, adempimento operante anche per gli affidamenti in essere al 20.10.2012. Inoltre è previsto l'obbligo di inserire nei contratti di servizio o negli altri atti di regolazione dei rapporti la relativa scadenza.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisti di beni e servizi, sull'estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

Le succitate disposizioni non si applicano alla distribuzione del gas, dell'energia elettrica e alla gestione delle farmacie comunali.

- **l'art. 3-bis del D. L. n. 138/2011** sui **"servizi pubblici locali a rete"**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, finalizzato a disciplinare l'organizzazione territoriale dei SPL cosiddetti "a rete", stabilendo che essa debba essere effettuata per ambiti. La norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Tali ambiti devono essere ottimali, omogenei e di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. La norma fa salva la possibilità delle Regioni di derogare alla dimensione provinciale, purché tale scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio. La proposta di deroga può essere presentata anche dai Comuni, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o previa delibera di un organismo già costituito sulla base di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di servizi e funzioni determinate (stipulate ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Il comma 16 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 inserisce un comma all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s. m. ed i. nel quale è disposto che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano affidati unicamente dall'ente d'ambito o di bacino.

Sono sottratti alla disciplina sopra illustrata gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrici e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i quali - ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 147 e dell'articolo 200 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - sono definiti dalle Regioni in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).

-**l'art. 13 del D. L. n. 150/2013**, convertito dalla **Legge n. 15/2014** "Termini in materia di servizi pubblici locali" dispone che, in deroga a quanto previsto dalla citata norma art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove ((l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,)) l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento ((pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo)), il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa

Comune Marano Vicentino  
Piazza Silva, 27 –  
cap. 36035 Marano Vicentino (VI)  
P.IVA: 00267100246

**Ufficio del Sindaco**  
Tel: 0445-598807 Urp: 0445-598811  
Fax: 0445-560101 E-Mail:  
[sindaco@comune.marano.vi.it](mailto:sindaco@comune.marano.vi.it)

Sito: [www.comune.marano.vi.it](http://www.comune.marano.vi.it)  
E-Mail: [urp@comune.marano.vi.it](mailto:urp@comune.marano.vi.it)  
E-MailCertificata:  
[maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

europea alla data del 31 dicembre 2014. Tale disposizione non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**- l' art. 1, commi 550 – 569 della Legge di stabilità 2014 – Legge n. 147/2013** dettano disposizioni per le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I commi citati prevedono, in particolare, che a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 (aziende speciali, istituzioni e società partecipate) a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

A decorrere dal 2015 le pubbliche amministrazioni locali partecipanti ad aziende speciali, istituzioni o società partecipate possono accantonare, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione qualora i suddetti soggetti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

**Il comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, sostituito dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 147/2014** dispone che le norme che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del D. L. n. 118/2012, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dall'articolo in esame. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 118/2012, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e

Comune Marano Vicentino  
Piazza Silva, 27 –  
cap. 36035 Marano Vicentino (VI)  
P.IVA: 00267100246

**Ufficio del Sindaco**  
Tel: 0445-598807 Urp: 0445-598811  
Fax: 0445-560101 E-Mail:  
[sindaco@comune.marano.vi.it](mailto:sindaco@comune.marano.vi.it)

Sito: [www.comune.marano.vi.it](http://www.comune.marano.vi.it)  
E-Mail: [urp@comune.marano.vi.it](mailto:urp@comune.marano.vi.it)  
E-MailCertificata:  
[maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale». Inoltre la Legge di stabilità 2014 detta disposizioni in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione di partecipazioni e sui relativi termini di espletamento delle procedure”;

#### **Considerato che:**

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;

**Richiamato** l’art. 1 della Legge n. 190/2014 e, in particolare, i seguenti commi:

- **comma 611** il quale dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

\*eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

\*sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

\*eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

\*aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

\*contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

- i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- **comma 612** il quale prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;

---

Comune Marano Vicentino  
Piazza Silva, 27 –  
cap. 36035 Marano Vicentino (VI)  
P.IVA: 00267100246

**Ufficio del Sindaco**  
Tel: 0445-598807 Urp: 0445-598811  
Fax: 0445-560101 E-Mail:  
[sindaco@comune.marano.vi.it](mailto:sindaco@comune.marano.vi.it)

Sito: [www.comune.marano.vi.it](http://www.comune.marano.vi.it)  
E-Mail: [urp@comune.marano.vi.it](mailto:urp@comune.marano.vi.it)  
E-MailCertificata:  
[maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013);

**Visto** lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate comprendente la prescritta relazione tecnica, allegato al presente atto, che indica le società partecipate dal Comune di Marano Vicentino e le ragioni del mantenimento o meno delle stesse in relazione ai criteri previsti dalla Legge di stabilità 2015;

**Ritenuto** di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all’art. 48 co. 2 del TUEL, di comunicarlo al prossimo Consiglio comunale;

## DECRETA

- 1. di approvare** i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2. di approvare** e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate comprendente la prescritta relazione tecnica, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di demandare** al Responsabile del Settore Ragioneria gli adempimenti procedurali previsti nel Piano.



IL SINDACO  
*Moro dr.ssa Piera*